

Quando la compliance ambientale genera valore

Riflessioni legali sul Green Procurement alla luce degli orientamenti della Commissione Europea

di Alessandra Nisticò

Lo scorso ottobre la Commissione Europea ha pubblicato i propri orientamenti e le buone pratiche in relazione agli Appalti Verdi e l'economia circolare nell'Unione Europea (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/cp_european_commission_brochure_it.pdf). Tale pubblicazione si inserisce nel quadro di azione per il perseguimento degli ambiziosi obiettivi fissati con il **Piano di Azione dell'Unione Europea per l'economia circolare** nel 2015, nel quadro degli impegni fissati dall'Agenda Onu per il 2030 e dagli Accordi di Parigi.

Un'analisi degli orientamenti della Commissione deve partire tuttavia da quello che è il sistema normativo interno con cui gli operatori economici devono necessariamente confrontarsi.

Il primo riferimento è il **Codice dell'Ambiente** (D.lgs 80/2006) che indica i principi "di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga" per la corretta gestione dei rifiuti (art. 178). La responsabilità del produttore per tutto il ciclo di vita del prodotto, fino al suo **corretto smaltimento**, è spesso sottovalutata dalle imprese, come testimoniato dalle numerose pronunce in tema di concorso nei reati di illecito trasporto o smaltimento dei rifiuti.

In materia si è sviluppata una giurisprudenza costante e uniforme che, pur non ravvisando una posizione di garanzia in capo al produttore dei rifiuti, assegna allo stesso precise responsabilità in merito alla selezione e il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti conformemente alle previsioni di legge che, come noto, prevedono la **tracciabilità** dei rifiuti.

Al di là dei profili di mera responsabilità penale, che di certo non si possono ignorare nell'esercizio dell'attività di impresa, pare opportuno valorizzare gli aspetti positivi derivanti dalla creazione di una filiera "green", affinché i costi di compliance



Alessandra Nisticò

Iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di Milano, dal 2013 è partner dello Studio Legale Faotto - Tricarico, oggi con sede in via Lamarmora n. 36 a Milano, fondato dagli Avv. Luca Faotto e Melissa Tricarico e di cui fanno parte anche l'Avv. Pierluigi Ferri, l'Avv. Paola Rizzi e l'Avv. Desirée Arioli. L'avvocato Nisticò si occupa di diritto civile e, in particolare, di contrattualistica e consulenza alle aziende, prestando assistenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale. Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni e seminari sulle tematiche della Marcatura CE.

legale possano trasformarsi in occasioni di efficientamento delle risorse e di sviluppo imprenditoriale.

La base di partenza di questo approccio, volto a trasformare in valore la riduzione dell'impatto ambientale, è contenuta nell'art. 179 del T.U. Ambiente che, nel disciplinare i modi in cui i vari livelli istituzionali possano attuare il principio di prevenzione dei rifiuti, individua:

"a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;"

Tali misure sono state infine recepite anche dal **nuovo codice degli appalti pubblici** (d.lgs 50/2016) che, all'art. 95 inserisce l'analisi del ciclo di vita del prodotto e il possesso di certificazioni **Eco-Label** tra i vari requisiti per l'aggiudicazione.

Alla luce dell'assetto normativo del nostro ordinamento, gli orientamenti della Commissione paiono pertanto destinati ad incidere sulla struttura dei prossimi bandi di gara, o comunque potranno costituire i criteri adottati da ANAC nella vigilanza sul settore in relazione all'applicazione dell'art. 95 del Codice Appalti e, pertanto, possono essere di interesse per gli operatori che si relazionano con la Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, le buone pratiche indicate dalla Commissione evidenziano risultati interessanti in tema di riduzione



dell'impatto ambientale e migliore gestione delle risorse, e possono costituire uno stimolo alle imprese per l'adozione di scelte d'acquisto più razionali.

Tra le molte esperienze viene segnalata, ad esempio, quella del Dipartimento per l'Ambiente, l'edilizia e i trasporti del Senato di Brema, che ha sostituito il parco auto dei dipendenti con un servizio di car sharing, comprensivo di veicoli elettrici, ottenendo così un risparmio di costi in termini di assistenza, manutenzione, costi di parcheggio e di gestione del personale. Secondo la Commissione, il primo passo per essere circolari è "**ripensare il bisogno**", ovvero domandarsi se l'acquisto è la soluzione che realmente soddisfa il bisogno. Laddove ci si orienti sull'acquisto di un prodotto, la Commissione invita quindi a valutare le opzioni possibili alla luce dell'impatto del ciclo di vita del prodotto (utilizzo di materiale riciclato/riciclabile, quantità di risorse che consuma, durata della vita, ecc...), successivamente occorre stabilire una gerarchia degli appalti secondo quelle che sono le indicazioni della stessa Commissione Europea in tema di gestione dei rifiuti: ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare. Le soluzioni contrattuali degli appalti circolari illustrate dalla Commissione rientrano in tre categorie:

"1. Sistemi di prodotto-servizio: il fornitore conserva la proprietà del prodotto e l'utente paga in base all'uso oppure in base alle prestazioni;

2. Contratto di acquisto e riacquisto: il fornitore riacquista il prodotto e ne garantisce la conservazione del valore ottimale tramite il riutilizzo;

3. Accordo di acquisto e rivendita: il contratto include un accordo in merito a chi (un terzo) recupererà l'articolo dopo l'uso, solitamente per il riutilizzo o il riciclaggio di materiale di valore inferiore. In alternativa, vi è la possibilità di introdurre contratti separati che riguardano specificamente il riutilizzo. Quest'ultima opzione può essere particolarmente utile quando un prodotto è già stato acquistato."

L'assetto normativo interno offre già tutti gli strumenti per rendere circolare la propria attività, i primi risultati raccolti dalla Commissione Europea sembrano incoraggianti sotto il profilo della migliore gestione delle risorse interne da parte degli uffici che "ripensano il bisogno", tuttavia il Codice Appalti è troppo giovane per dare una risposta su quanto le stazioni appaltanti, nel valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, sceglieranno tra l'uovo oggi (il prezzo più basso) e la gallina domani (le prospettive di efficientamento portate dall'economia circolare). ■